

## La multidisciplinarietà

LE CHANCE

Società multiprofessionali  
nell'Albo dell'attività prevalenteAi farmacisti  
è vietato  
aggregarsi  
con altri  
professionisti

Angelo Busani

La società tra professionisti (Stp) può essere costituita da soci professionisti iscritti a diversi Ordini professionali (oltre che da soci "tecnici" e da soci "di capitale", ma con il limite che i 2/3 dei voti competono comunque ai professionisti): è quanto dispone l'articolo 10, comma 8, legge 183/2011 («La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali»), che legittima le società multi-professionali (o multi-disciplinari).

A questa previsione consegue quella del regolamento attuativo (il Dm Giustizia 8 febbraio

2013, n. 34), il cui articolo 8, comma 2, prescrive che «La società multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo».

## Il divieto di aggregazione

A una prima lettura pare che vada in soffitta ogni precedente previsione di divieto di aggregazione multiprofessionale. Ma non è così. Iniziando dai notai (che nella legge professionale hanno un rigoroso divieto di associazione con altri professionisti), la relazione accompagnatoria al Dm 34/2013 esplicita che «deve ritenersi che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria».

Quindi, se i notai non possono fare società, tanto meno si pone il problema dell'esercizio associato con altri professionisti.

Quanto agli avvocati, occorre considerare che la legge 31 di-

cembre 2012 n. 247, all'articolo 5, comma 2, recava una delega al Governo per emanare un decreto legislativo che consentisse l'esercizio della professione forense in forma societaria (società di persone, di capitali o cooperative), ma con la precisazione che avrebbero potuto esserne soci solo avvocati iscritti all'Albo.

Più liberale la legge forense è invece sulle associazioni cui partecipi un avvocato.

Da un lato si dispone che l'associazione tra avvocati possa annoverare tra gli associati «anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie» da individuarsi «con regolamento del ministro della Giustizia» (articolo 4, comma 2, legge 247/2012); d'altro lato, nello stesso comma si afferma che «La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti».

Tabù è pure l'aggregazione con i farmacisti: la legge 8 novembre 1991, n. 362 consente che

alle società tra farmacisti partecipino solo farmacisti iscritti all'Albo che siano in possesso del requisito dell'idoneità.

## Gli altri professionisti

Le società multi-professionali re-

stano però nella disponibilità degli altri professionisti ordinistici: si pensa a un medico (o un veterinario) con un biologo, un chimico e un infermiere; si pensi a un ingegnere con un architetto e un geometra; a un commercialista con un consulente del lavoro; a un giornalista con uno psicologo.

## L'Ordine da scegliere

Tornando alle professioni ordinarie, le società multi-professionali hanno il tema di scegliere l'Ordine professionale a cui iscriversi: su questo punto, il regolamento attuativo indica che si devono aggregare all'Ordine corrispondente all'attività professionale dichiarata come "prevalente" nello statuto della Stp stessa.

Quanto ai temi disciplinari, ferma restando la responsabilità individuale del socio professionista, secondo le regole dell'Ordine al quale appartiene, la Stp risponderà disciplinarmente secondo le regole deontologiche dell'Ordine cui è iscritta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIÙ  
E MENO

- La legge forense è più liberale: dispone che l'associazione tra avvocati possa annoverare «anche altri liberi professionisti» e afferma che «la professione può essere esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni di altri liberi professionisti»
- Ma la legge 31/10/2012 n. 247, articolo 5 comma 2 recava una delega al Governo per l'esercizio della professione in forma societaria con la precisazione che i soci dovevano essere avvocati iscritti all'Albo

Le istruzioni e i chiarimenti degli Esperti del Sole 24 ORE per la corretta elaborazione dei modelli 2014 degli studi di settore.

Gli strumenti per difendersi dai controlli.



**L'edicola di SETTIMANA FISCALE**

## STUDI DI SETTORE

a cura di Gian Paolo Ranocchi, Lorenzo Pegorin e Mario Cerofolini

- NOVITÀ DELLA MODULISTICA 2014
- CAUSE DI ESCLUSIONE E INAPPLICABILITÀ
- CORRETTIVI ANTICRISI
- GERICO 2014 E ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE
- ERRORI DI COMPILAZIONE: SANZIONI E RIMEDI

**In più ON LINE**  
fac-simile di ricorsi e giurisprudenza

GRUPPO24ORE

STUDI DI SETTORE  
2014:  
COSA FARE!

In più, le indicazioni per rimediare ad eventuali errori di compilazione dei modelli, con i suggerimenti per una corretta difesa da accertamento.

On line, contenuti aggiuntivi con normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento, fac-simile di ricorsi e articoli di approfondimento.

**IN EDICOLA**  
**CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\***

oppure disponibile in formato PDF su [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)

\*Offerta valida in Italia dal 1/07/14 al 31/07/14

GRUPPO24ORE